



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  
gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

CITTA' DI LECCE - ARCHIVIO  
PROT. GEN. N. 5328h  
del 12 MAG. 2015  
TITOLO | CLASSE | S. CLASSE  
V. 7

*Ass. Inquadrim. PH*

AL COMUNE DI LECCE  
Palazzo Carafa Via Rubichini n. 1  
73100 LECCE

Oggetto: sosta limitata o regolamentata ex art. 7 del Codice della strada – Comune di Lecce ( V.s. nota prot. 22353 del 3 marzo 2015 ).

Si riscontrano le richieste sottoposte alla scrivente Direzione con la nota in oggetto.

Come noto, la disciplina del parcheggio all'interno dei centri abitati è materia di competenza del Comune, come previsto alle lettere e) ed f) del comma 1, art. 7 del Codice della Strada, e il Comune stesso può regolamentarla con una o più deliberazioni per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini, anche in relazione alle caratteristiche delle aree alle quali detti spazi sono asserviti. A tal fine il Comune può, nell'ampia varietà di misure disponibili, selezionare e scegliere quelle più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire per il miglioramento e/o l'ottimizzazione della circolazione e, più in generale, della mobilità stradale. Ciò, ad esempio, al fine di favorire il ricambio più o meno frequente dei veicoli in sosta in relazione alle esigenze connesse, con la destinazione delle diverse zone urbane, con le attività che le caratterizzano e con le peculiarità della mobilità che le contraddistinguono (centri storici, commerciali, industriali, residenziali, ecc.). Con riferimento a quanto sarà esposto nel seguito appare inoltre opportuno precisare che in relazione alla ampiezza delle sue finalità, la regolamentazione della sosta non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa ma deve essere sostenuta da misure più articolate e specifiche appunto per rispondere alle motivate esigenze di organizzazione della mobilità che ne determinano l'adozione. In tal senso la sola tariffazione, laddove costituisca l'unica misura a se stante, non si configura quale elemento sufficiente a far ritenere la sosta regolamentata In un contesto di misure più ampio, tuttavia, la previsione di una tariffa può costituire un ausilio alla corretta attuazione della disciplina.

In relazione a quanto sopra si evidenzia che i criteri generali elencati nella nota in esame, sulla base dei quali codesto Comune riferisce di aver improntato la predisposizione del piano della sosta, appaiono condivisibili e coerenti con lo spirito delle norme attualmente vigenti in materia, ciò fatti salvi ovviamente gli aspetti di corretta trasposizione degli stessi negli atti deliberativi adottati e nella segnaletica che costituisce il mezzo attraverso il quale sono resi noti agli utenti della strada.

In merito alla richiesta relativa alla applicabilità, in caso di violazioni, della ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 7, comma 15, 2° periodo, del Codice della strada rispettivamente nel caso di sosta regolamentata secondo tali criteri ovvero non regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato si forniscono i seguenti approfondimenti.

In ordine alla sanzione prevista dal citato art. 7, c. 15, 2° periodo, del Codice della strada, riferita ai casi di sosta limitata o regolamentata, si è più volte evidenziato che per sosta limitata debba intendersi quella permessa per un tempo limitato (di cui all'art. 157, c. 6, del Codice), mentre per sosta regolamentata debba intendersi quella oggetto di specifica disciplina adottata per corrispondere alle sopra indicate motivate esigenze di regolamentazione della circolazione.


Ove ci si trovi quindi in tali contesti, nei quali, con specifica ordinanza, sia stata prevista una disciplina, resa nota dalla prescritta segnaletica, detta sanzione trova la sua applicabilità qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per conseguire l'alternanza dei veicoli, ovvero quando ci si trovi in presenza di una violazione della disciplina della regolamentazione.

Nel caso invece di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al solo pagamento di una somma, questo Ufficio ha più volte espresso il parere che il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l'Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa le procedure coattive previste ex lege e l'eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella regolamentazione ex art. 7, comma 1, lett. f).

Si esprime infine parere positivo sulla possibilità di prevedere una "tolleranza" in caso di prolungamento della durata della sosta, senza la necessità di integrare il ticket o voucher prepagato rispetto alla tariffa oraria prestabilita.

Si precisa comunque che se è prevista una "tolleranza", nel caso di superamento in termini temporali della stessa, sia che si tratti di sosta a tempo limitato ovvero a tempo indeterminato ed a pagamento, questa dovrà concorrere nella determinazione della quantificazione dell'infrazione riguardante l'applicazione della procedura sanzionatoria, nel primo caso, ovvero l'eventuale azione di recupero della tariffa, nel secondo caso.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)





## **NOTA INTERPRETATIVA SULLA SOSTA LIMITATA O REGOLAMENTATA E PROTRAZIONE DELLA SOSTA - (STRISCE BLU)**

A seguito di talune informazioni fornite alla stampa secondo le quali non era più possibile elevare multe ai sensi del codice della strada per sanzionare la sosta irregolare sulle strisce blu ed applicare, invece, delle penali contrattuali, il **27 marzo 2014** si era tenuto presso il Ministero dell'Interno un **incontro** tra il **Ministro dell'Interno** Angelino Alfano, l'allora **Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti** Maurizio Lupi e il **Presidente dell'ANCI** Piero Fassino nel corso del quale si è convenuta una **posizione chiara** ed inequivoca in materia di **regolamentazione della sosta**, con un comunicato concordato ed emesso al termine di tale riunione.

Ciò nondimeno, il parere espresso dai competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la risposta alla interrogazione parlamentare del 13 marzo 2014 o con il parere reso il 10 luglio 2014 alla Prefettura di Potenza su dei casi analoghi **venivano male interpretati**, anche da talune Prefetture sollevando ulteriori questioni di legittimità sulle sanzioni elevate dalla polizia municipale, come nel caso della Prefettura di Lecce.

Il Sig. **Prefetto di Lecce in data 27.12.2014** richiedeva al Comune di Lecce le direttive emanate in ottemperanza alle *“recenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*, in ordine alla interpretazione del Codice della strada circa la protrazione della sosta oltre il termine previsto.

**Con la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale del 12 maggio 2015 n. 53284, in risposta al Comune di Lecce si chiarisce in modo definitivo quanto già ribadito da ANCI in altre sedi e cioè che:**

Nella sosta limitata o regolamentata è possibile incorrere nelle seguenti violazioni che sono sanzionate dal Codice della Strada:

1. Ove non venga posto in funzione il dispositivo della sosta, ovvero non venga indicato l'orario di inizio della sosta, si incorre nella sanzione prevista dall'art. 157 co. 8 del CDS;
2. Ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell'art. 7 del CDS;
3. Con riferimento inoltre alla sola protrazione della violazione, quale requisito costitutivo della fattispecie illecita, si incorre nella sanzione prevista dal comma 15 dell'art. 7 del CDS in presenza di una reiterazione della condotta.

In ogni caso, la violazione della regolazione comunale della sosta è sanzionata dal Codice della strada (solo a titolo esemplificativo si cita anche la violazione del comma 14 dell'art. 7) oltre alle attività di autotutela contrattuale previste dalle clausole penali eventualmente previste dalle società di gestione dei parcheggi.

E' giusto il caso di segnalare infine che il mancato accertamento di una violazione, anche da parte dell'ausiliario del traffico, nonché la mancata contestazione immediata della stessa e la applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada, può configurarsi come grave pregiudizio delle

finalità di deterrenza nonché per garantire il rispetto delle regole di tutti gli utilizzatori del bene comune, oltre che realizzare un'eventuale responsabilità erariale.

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la sicurezza stradale del **12 maggio 2015 n. 53284** sottolinea come l'elemento determinante ai fini dell'applicazione del codice della strada o meno sia il riferimento alla disciplina della Sosta.

Il caso in cui non sia possibile applicare la sanzione ai sensi del Codice della strada è riferito alla fattispecie della **Sosta NON Regolamentata** (ovvero della sosta tariffata indeterminata) che è una delle fattispecie che il Codice della strada lascia alla facoltà dei Comuni di non regolamentare ed in particolare dei Sindaci e delle giunte comunali rispettivamente con le ordinanze della sosta e con la adozione della regolamentazione della sosta.

La recente nota inoltre specifica che, secondo quanto già esposto, il solo regime tariffario (sosta tariffata indeterminata) non costituisce elemento caratterizzante della sosta regolamentata. Specifica inoltre che per Sosta Regolamentata, la stessa **deve contenere oltre la previsione della tariffa anche altri elementi tra i quali** - a titolo esemplificativo - il diverso regime della sosta a seconda delle differenti zone urbane, delle differenti tipologie di veicoli, delle differenti fasce orarie, dei differenti veicoli/utenti della strada distinguendo tra residenti e non residenti, differenti orari diurni e notturni e giorni feriali e giorni festivi, ecc...

Si chiarisce così definitivamente e nelle more di una revisione normativa, più adeguata anche allo sviluppo delle nuove tecnologie di pagamento elettronico, anche da remoto, che ove la sosta non è regolamentata ovvero in assenza degli elementi di regolazione e in presenza della **sola tariffazione** a tempo indeterminato (puoi sostare quanto puoi purché paghi), non si applicano le sanzioni previste dal codice della strada e solo nel caso di protrazione della sosta oltre il termine di pagamento effettuato.

PORRE IN MODO VISIBILE SUL CRUSCOTTO DELLA VETTURA

FINE SOSTA AUTORIZZATA

DATA

ORA

10/01/2012 12:00

PREZZO



Società Gestione Multipla S.p.A.  
P.IVA 03500970755

Città di Lecce

